

# Rapporto di minoranza

numero	data	Dipartimento
<b>4998A R2</b>	10 marzo 2004	TERRITORIO
Concerne		

## **della Commissione della legislazione sul messaggio 5 febbraio 2001 concernente la legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) e la legge per l'istituzione dell'azienda cantonale dei rifiuti (LACR)**

### **1. IN GENERALE**

Con la Legge istitutiva l'ACR si torna, in realtà, su un argomento che avrebbe già dovuto essere evaso con il No popolare all'Ente Cantonale dei Rifiuti. La volontà del Consiglio di Stato è, in sostanza, quella di far rientrare dalla finestra quanto era stato gettato fuori dalla porta.

Se a tutt'oggi l'ACR, come viene presentata nel rapporto di maggioranza, si differenzia dall'Ente bocciato dal popolo, è principalmente merito dei decisi interventi di alcuni commissari della Legislazione, poi seguiti all'unanimità dalla Commissione. Interventi che miravano a ridurre i poteri e l'autonomia dell'ACR, riportandola sotto il controllo dell'autorità politica, e in primo luogo del Gran Consiglio.

Tale non era però il progetto originale del Consiglio di Stato, intenzionato a creare un'Azienda il più possibile autonoma su cui scaricare il barile di spazzatura che da decenni ingolfa la politica ticinese, permettendo poi a detta Azienda di agire – tramite Consigli di amministrazione, direttori, sottodirettori, manager, consulenti e tutto l'apparato fin troppo facilmente prevedibile - come meglio le sarebbe aggradato, gonfiando le tariffe di smaltimento per mantenere la propria stessa burocrazia: tanto alla fine, come sempre, paga Pantalone.

Ricordiamo di transenna che dietro a questa manovra ci sono i medesimi funzionari che, un decennio fa, intendevano realizzare, in Ticino, ben due impianti di smaltimento rifiuti, per il prezzo complessivo di 600 milioni di franchi (cui erano da aggiungere “sorpessi annunciati” per almeno il 20%). Si parlava di “emergenza rifiuti”: entro il 2000, se il nostro Cantone non si fosse dotato di impianti propri, ci saremmo ritrovati, da Chiasso ad Airolo, in una gigantesca discarica a cielo aperto.

Si parlava di una quantità annua di rifiuti da smaltire di 250mila tonnellate. Si prospettava un prezzo di smaltimento di 350.-/400.- fr./t. Quale parte di questi apocalittici scenari si sia poi tradotta in realtà, lo può verificare chiunque: nessuna. Il 2000 è passato, e non siamo sommersi dall'immondizia; quanto alle 250mila tonnellate annue da smaltire, si sono poi dimostrate essere poco più della metà.

Gli scenari indicati non si sono verificati, ma noi continuiamo a nutrire dei dubbi circa l'effettiva volontà, da parte del Consiglio di Stato, di risolvere il problema dei rifiuti tramite uno strumento trasparente, economico e vantaggioso per il cittadino. Questo risultato si può però ottenere soltanto se chi – Ente, Azienda, o Ufficio che sia – verrà incaricato di gestire lo smaltimento dei RSU ticinesi, sarà sottoposto ad un puntuale e periodico controllo del proprio operato da parte dell'autorità politica e, in ultima analisi, del cittadino, tramite lo strumento del referendum.

In altre parole: se Azienda cantonale dei rifiuti dev'essere, quest'ultima deve a nostro avviso sottostare al più ampio controllo da parte del Gran Consiglio.

**Questo controllo sostanziale è per noi condizione imprescindibile per l'approvazione della Legge istitutiva l'ACR.**

Da parte sua il Consiglio di Stato sembra invece “tirare la coperta” nel senso opposto. Addirittura si affermava che il Ticino avesse bisogno di “un committente forte” nei rapporti con gli appaltatori, sia per la costruzione dell'impianto, sia per la parte elettromeccanica. A questo punto c'è da chiedersi se l'atteggiamento del Consiglio di Stato non sia il medesimo a suo tempo adottato da Ponzio Pilato.

Decisamente in tale direzione la risposta fornita il 2 marzo 2004 all'interrogazione presentata da Attilio Bignasca a nome del gruppo della Lega dei Ticinesi. Il documento chiedeva lumi circa il mandato per la realizzazione dell'involucro per il futuro impianto di smaltimento rifiuti. La risposta – che alleghiamo a perpetuo ludibrio del funzionario che l'ha redatta – riteniamo meriti il premio Nobel, meglio Nebel (= nebbia) per la fumosità.

## **2. LA QUESTIONE DEL TRASPORTO**

Suscita perplessità il voler costruire aree di compattazione discoste dalle aree di trasbordo per usufruire del trasporto dei rifiuti su rotaia verso l'inceneritore.

Riteniamo infatti che i RSU del Sopraceneri - come pure quelli del Luganese - vadano portati all'impianto di Giubiasco direttamente in camion. È consigliabile, onde evitare viaggi inutili, servirsi di mezzi autocompattanti. Da qui l'esortazione, ai Comuni, a consorzarsi per razionalizzare il trasporto dei RSU verso l'inceneritore.

Riteniamo inoltre opportuno che il Cantone prenda contatto con la Nuova Lugano – che produce, da sola, circa un terzo dei RSU ticinesi – per sfruttare al meglio tutte le possibili sinergie.

Per quanto attiene ai RSU prodotti dal Luganese, l'impatto ambientale del trasporto su gomma verso l'inceneritore si esaurirebbe in una ventina di camion al giorno, con un inquinamento inferiore a quello provocato dalle ipotizzate presse di Bioggio.

Non ha infatti alcun senso che i rifiuti solidi urbani vengano raccolti in camion nei Comuni, trasportati in camion a Bioggio, compattati, trasportati a Manno in camion, caricati su treno, trasportati fino a Cadenazzo, scaricati dal treno e portati ancora in camion fino a Giubiasco.

Riteniamo per contro appropriato che i RSU del Mendrisiotto vengano raccolti e compattati alla Valle della Motta, e da lì trasportati su binario direttamente fino al futuro impianto di smaltimento rifiuti. Il binario servirà poi per riportare in discarica le scorie (30% del totale dei RSU consegnati, oltre 40mila tonnellate all'anno) prodotte dal futuro impianto.

### 3. NEL MERITO

La gestione dell'impianto d'incenerimento rifiuti che, volendo il Gran Consiglio, dovrà essere affidata alla futura ACR, presenta delle incongruenze che vanno sottolineate.

#### 1.

In un sistema monopolistico, come quello che verrà istituito con la LACR, crediamo fondamentale un controllo continuo e significativo del Parlamento sull'operato dell'Azienda cantonale dei rifiuti.

A questo scopo riteniamo necessario che l'ACR, per investimenti superiori ad un massimo che il Gran Consiglio vorrà definire (suggeriamo un limite compreso tra i 300- e i 500mila franchi), sia tenuta a sottoporre i relativi progetti ed eventuali domande d'investimento, per approvazione, al Parlamento.

Analogo discorso per le alienazioni di beni patrimoniali dell'ACR: queste ultime, per valori superiori ad un tetto massimo da stabilire (per il quale vale quanto sopra esposto), dovrebbero a nostro giudizio venire approvate dal Gran Consiglio.

**Motivazione:** l'approvazione da parte del GC si giustifica con il fatto che l'ACR agisce in regime di monopolio. Essa si finanzia tramite tariffe pagate interamente dai cittadini. Pertanto, come rappresentante del popolo, il Parlamento deve avere il controllo sull'utilizzazione di tali fondi, o dei beni con essi acquisiti.

#### 2.

Da un'ipotesi iniziale, formulata dal CdS, di 230.- fr./t per lo smaltimento dei RSU ticinesi, la Commissione della Legislazione è arrivata – all'unanimità - a fissare una tariffa massima di 180.- fr./t.

Ma in questa tariffa sono stati calcolati gli introiti derivanti dalla vendita di energia elettrica prodotta durante il processo di termovalorizzazione?

Da informazioni dell'ultim'ora, pare che, per questa energia, sia stato fissato un prezzo di vendita di circa 7 cts./KWh. Ci auguriamo che tale prezzo di mercato venga mantenuto. Un prezzo superiore, imposto al distributore, finirebbe infatti per penalizzare il consumatore finale, con un aumento delle tariffe.

### 4. EMENDAMENTI

Di seguito le nostre osservazioni e proposte.

#### **Articolo. 2 - Scopo e compiti**

**cpv. 2 lett. b):** “costruire e/o gestire gli impianti necessari allo svolgimento di questo e di altri compiti ad essa assegnati, conformemente ai contratti di prestazione”.

**Emendamento:** *stralciare “costruire”.*

**Motivazione:** I compiti dell'ACR devono, a nostro parere, essere unicamente di tipo gestionale.

#### **Articolo. 14 - Consiglio di amministrazione**

**lett. b):** "propone al Consiglio di Stato, sulla base dei contratti di prestazione, l'ammontare annuale delle tasse di smaltimento".

**Emendamento:** *"presenta al Consiglio di Stato, sulla base dei contratti di prestazione, la sua proposta per l'ammontare annuale della tassa di smaltimento. Il Consiglio di Stato inoltra la proposta di tassa annuale presentata, unitamente alle sue osservazioni, al Gran Consiglio per approvazione"*.

**Motivazione:** Lo scopo della modifica è quello di far sì che a decidere sulla tassa annuale sia il Gran Consiglio e non più il Consiglio di Stato.

**lett. e):** "decide circa l'alienazione di beni patrimoniali, riservata, per gli immobili, l'approvazione del Consiglio di Stato".

**Emendamento:** *"decide circa l'alienazione dei beni patrimoniali inferiori a 300mila franchi. Per beni patrimoniali di valore superiore a 300mila franchi è necessaria l'approvazione del Gran Consiglio"*.

#### **Articolo 20 - Competenze del Gran Consiglio**

**lett. c (nuova):** *"Approva le tasse di smaltimento al di sotto del limite di cui all'art. 24 cpv. 1, tenendo conto della proposta presentata dal Consiglio di amministrazione al Consiglio di Stato, e della valutazione data dal Consiglio di Stato."*

**lett. d (nuova):** *"Approva l'alienazione dei beni patrimoniali di valore superiore a 300mila franchi"*.

#### **Articolo 21 - Competenze del Consiglio di Stato**

**lett. l):** *abrogata*

**lett. i):** *abrogata.*

#### **Articolo 24 - Limite per le tasse in regime di monopolio**

**cpv. 2:** "La tassa è fissata dal Consiglio di Stato al di sotto di questo limite su proposta del Consiglio di amministrazione dell'ACR".

**Emendamento:** *"La tassa è fissata dal Gran Consiglio al di sotto di questo limite, tenendo conto della proposta presentata dal Consiglio di amministrazione al Consiglio di Stato, e della valutazione data dal Consiglio di Stato"*.

**Motivazione:** il limite fissato dall'art. 24 cpv. 1 (180.- fr./t) viene oggi giudicato dall'Amministrazione cantonale come "stretto". Non si può però escludere che in futuro sarà possibile smaltire i RSU ad un prezzo inferiore (ad es. 160.- fr./t).

In quell'ipotesi, non abbassando la tariffa dal massimo di 180.- fr./t, l'ACR risulterebbe perfettamente in regola con l'art. 24 cpv. 1 LACR; non lo sarebbe, però, con l'obbligo, per noi essenziale, di adottare le tariffe di smaltimento il più possibile vantaggiose per i Comuni, e quindi per i cittadini; e questo a prescindere da riflessioni e speculazioni di altro genere.

Riteniamo quindi importante che sia il Gran Consiglio ad approvare, anno per anno, le tariffe di smaltimento, sentite le proposte del Consiglio di amministrazione dell'ACR e le osservazioni nel merito del Consiglio di Stato.

Perché attribuire questa competenza al Parlamento invece che al Governo? Principalmente perché il Consiglio di Stato, la cui volontà iniziale era, come detto, quella di creare un'ACR il più autonoma possibile e poi attestarsi sul "laissez faire, laissez aller", non fornisce a nostro avviso garanzie sufficienti di un'effettiva volontà di limitare l'ACR nel senso descritto nei capitoli precedenti.

## **Articolo 27 - Rapporti d'impiego**

"L'ACR, entro i limiti imposti dal proprio regolamento e dalle necessità aziendali, si impegna ad assumere la continuazione dei rapporti d'impiego con gli attuali dipendenti dei consorzi e dell'ESR".

**Emendamento:** *"L'ACR, entro i limiti imposti dalle necessità aziendali, valuta la possibilità di continuazione dei rapporti di impiego con gli attuali dipendenti dei consorzi e dell'ESR".*

**Motivazione:** non riteniamo giustificata l'assunzione presso l'ACR, ed in particolare fissata per legge, di dirigenti superflui, quando un solo direttore tecnico-amministrativo è, a nostro giudizio, più che sufficiente per garantire il corretto funzionamento dell'Azienda stessa.

## **5. CONCLUSIONI**

Malgrado le ripetute sollecitazioni presentate in Commissione della legislazione affinché la Legge istitutiva dell'ACR risultasse **referendabile**, la situazione al momento rimane confusa: la LACR, in base al rapporto presentatoci, non sarebbe soggetta al referendum. In contraddizione con il rapporto sta però l'art. 30 LACR, che testualmente recita:

*"Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore".*

A tutt'oggi la Commissione, tramite artifici giuridici, è riuscita a rendere referendabile l'investimento iniziale per la realizzazione dell'impianto, legandolo alla concessione dei sussidi cantonali, mentre tutti gli altri investimenti che saranno effettuati dall'ACR risulterebbero sottratti al controllo parlamentare prima e popolare in seguito.



Con queste considerazioni invitiamo il Parlamento all'approvazione degli emendamenti presentati, che renderebbero accettabile, da parte del Gruppo parlamentare della Lega dei Ticinesi, la Legge istitutiva l'ACR.

Per la minoranza della Commissione della legislazione:

Lorenzo Quadri e Rodolfo Pantani, relatori  
Mellini

Allegato:

Risposta del 2 marzo 2004 all'interrogazione 155.03.